

VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE: PROPOSTE PER UNA UNIFORME LIQUIDAZIONE

SOMMARIO 1. Dalla individuazione dei parametri per la valutazione del danno alla sua quantificazione. — 2. Analisi di diciotto casi giurisprudenziali: da L. 8 a L. 10.000 di risarcimento per lettore. — 3. Un sistema « tabellare » anche per la reputazione? — 4. La formula $D = f(L R G)$. — 5. Tre criteri: a) il triplo della pensione sociale; b) il prezzo del mezzo di diffusione dell'addebito; c) il costo dell'inserzione pubblicitaria.

1. DALLA INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA SUA QUANTIFICAZIONE.

In un approfondito studio comparso su questa Rivista¹ si sono analizzati gli orientamenti giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno alla reputazione, soprattutto sotto il profilo dei criteri considerati — o scartati — dai giudici per giungere alla determinazione del *quantum debeatur*.

Quel che non era possibile fare in quel saggio — data la ridotta dimensione dei dati disponibili — era confrontare le varie decisioni nell'aspetto decisivo: l'ammontare della somma liquidata.

Il tempo trascorso ha consentito di raccogliere un numero consistente di decisioni che se, da un lato, permettono di affermare la irreversibilità del processo di rivalutazione del danno alla reputazione iniziato con la *landmark decision* Trib. Roma 27 marzo 1984, offrono l'occasione per tentare un primo abbozzo di statistica.

Che il tema sia fortemente sentito dalla dottrina più attenta lo dimostra l'ampio spazio dedicato ad esso in una recente rimediazione sul diritto all'identità personale, ove si offrono alcuni criteri originali di determinazione dell'area del danno risarcibile².

¹ V. RICCIUTO, *La valutazione del danno alla reputazione e i criteri di determinazione del quantum nei recenti orientamenti giurisprudenziali*, in questa Rivista, 1988, 321.

² A. GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadr.* 1988, 301.

Volendo semplificare al massimo il senso di queste poche pagine e tabelle, quel che si vorrebbe raggiungere è un razionalizzazione dei criteri in base ai quali viene liquidato il danno alla reputazione. Non basta infatti che — meritoriamente — la giurisprudenza abbia cessato di considerare uno dei più rilevanti attributi alla personalità come « senza valore » (magari, un po' ipocritamente, perché « senza prezzo »). Superato ora il muro dell'irrisorio, occorre fornire una parametrizzazione coerente che sottragga la valutazione equitativa al pericolo di scivolare nella mera discrezionalità. Ché anzi proprio l'equità richiede che non si valutino in maniera estremamente difforme situazioni assai simili.

Il rischio è tuttavia estremamente reale, almeno a stare alle elaborazioni qui riportate. Si constata cioè che, pur richiamandosi ai medesimi criteri su cui poggiare la liquidazione, la giurisprudenza poi giunge a determinare somme fra di loro sproporzionate, senza che, peraltro, venga fornita una qualche giustificazione. Il giudice A nel tempo T_1 liquida la somma x ; il giudice B (ma spesso anche il medesimo giudice A) nel tempo T_2 liquida la somma $2x$ oppure $x/2$.

2. ANALISI DI DICIOOTTO CASI GIURISPRUDENZIALI.

Certamente i diciotto casi esaminati non sono sufficienti per redigere una statistica: essi tuttavia consentono di affermare che le disparità sono reali e che cifre anche simili fra loro in termini assoluti nascondono profonde divergenze valutative.

Si sono prese in considerazione le decisioni editate a partire da quella già citata del Trib. Roma 27 marzo 1984 e con esclusione di quella Leone e Benincasa/Cederna³ che si differenzia da tutte le altre sia per il mezzo utilizzato (libro) sia per la liquidazione di danni patrimoniali, e non solo di quelli extrapatrimoniali.

Nella tabella 1 si sono indicati (colonna 2) l'attore; i convenuti (colonna 3); l'addebito (colonna 4) sintetizzato nel suo nucleo essenziale; la diffusione del mezzo su cui è stato riprodotto l'addebito (colonna 5) ricavato dai dati di istituti specializzati relativamente all'anno di pubblicazione; il numero dei lettori (colonna 6) anch'esso desunto dai dati di istituti specializzati; la somma liquidata (colonna 7), rivalutata alla data dell'ultima analizzata (colonna 8) in modo da rendere omogenei i confronti; infine (colonna 9) il rapporto fra somma liquidata e numero di lettori.

È quest'ultima colonna ad offrire i dati di maggiore interesse: ci si accorge che si oscilla dalle 8 lire per lettore dell'on. Gunnella accusato di essere un mafioso, alle 340 lire del dott. Terracciano giudice

³ Trib. Milano 6 maggio 1985 e App. Milano 23 dicembre 1986, entrambe in *questa Rivista*, 1985, 670 e 1987, 585.

fallimentare accusato di aver fatto mercato degli incarichi concorsuali e di avere una spiccata « idiosincrasia per l'acqua ». Si noti che entrambe le decisioni appaiono diffusamente motivate sia in ordine all'*an* che al *quantum debeatur*: eppure, alla fine, la differenza è di circa *quaranta* volte.

E questo senza arrivare al caso limite Infelisi-Scottoni ove la pubblicazione su una oscura agenzia di stampa porta la somma a favore del noto P.M. ad una astronomica cifra di 10.000 lire per lettore.

La sentenza tuttavia sembra poggiare la liquidazione sulla circostanza che l'offensore aveva provveduto ad inviare un esposto, giudicato diffamatorio, ai diretti superiori del magistrato.

Se ciò indubbiamente ha accresciuto la potenzialità lesiva degli addebiti, occorre pur dire che i destinatari gerarchici erano forse le persone meglio in grado di valutarne la (in)attendibilità e quindi meno influenzabili nel loro giudizio sull'offeso. L'istogramma (Tab. 2) accentua l'effetto « montagne russe » mostrando le oscillazioni nella valutazione dei giudici, anche con riferimento alla diversa collocazione sociale dell'offeso. Che poi le liquidazioni non siano uniformi lo si vede chiaramente confrontando la Tab. 2 con la Tab. 3 (ove è riportata in istogramma la diffusione dell'addebito): quasi mai all'alto numero di lettori corrispondente un alto risarcimento *pro-capite*.

Dalla Tabella 1 si constata anche una prima divisione per qualifica sociale: i magistrati oscillano fra le 60 e 340 lire a lettore; i politici fra le 50 e le 80 lire; gli altri, in genere comuni cittadini, fra le 10 e le 30 lire.

Ma ciò non è sempre vero: al P.M. Dragotto accusato di aver avuto legami con organizzazioni eversive sono andate 30 lire a lettore, mentre ai suoi colleghi, vittime della medesima accusa il rapporto di tre volte superiore. All'on. Gunnella accusato di mafiosità sono andate 8 lire, sei volte meno dell'accusa di piduismo affibiata all'on. Manca. Al colonnello in pensione Cosci, accusato di essere il capo di una banda di trafficanti di droga 150 lire, cinque volte più di quanto concesso a Marco Sindona accusato di aver concorso nell'omicidio dell'avv. Ambrosoli.

Pur se, certamente, il dato della diffusione non è l'unico da tener presente, dagli esempi fatti è facile rendersi conto che spesso l'addebito rivolto all'offeso è estremamente simile, in termini di gravità e lesività, se non addirittura identico, eppure la liquidazione è diversa.

Talvolta le differenze possono spiegarsi con il fatto che l'accusa risultata falsa è inserita in un contesto riconosciuto come vero o, quanto meno, scriminato, sicché gli effetti lesivi non possono interamente essere ricondotti ad essa (sono, ad esempio, i casi Vilardi, Valسانيا e Merlin).

Volendo estrapolare una media dai dati riportati si può stabilire la cifra di 79 lire per lettore, se si omettono i due risultati estremi e cioè i casi Infelisi e Gunnella; 47 lire a lettore se si ritengono fuori dalla norma anche i risarcimenti concessi ai giudici della sezione fallimentare.

TABELLA 1

Giudice Data	Attori	Convenuti	Addebito	Copie diffuse (dati ADS)	Lettori (dati ISEGI-ISPI)	Liquidazione (in milioni)	Rivalutazione (al luglio 1989)	Rapporto risarcimento lettori (in lire)
T. Roma 27-3-1984	Pannella	La Repubblica Scalfari Rossi	Connivenza con B.R.	222.180	1.237.000 (1)	70	96,491	78
T. Roma 19-4-1985	Infelisi	Scottoni (Agenzia AIPE)	Interesse privato	2.000 (2)	10.000 (3)	80	100,681	10.068
T. Roma 19-6-1985	11 Magistrati della Sez. fall. Trib. Roma	Secolo d'Italia Marchio e altri	Corruzione e favori- tismi	32.169 (4)	128.000 (5)	A dieci attori 30 ciascuno, all'ultimo 35	37,339 43,562	291,7 340,3
T. Roma 3-10-1985	Manca	Galli della Loggia (l'Europeo)	Iscrizione alla P2	127.422	1.186.000	50	60,922	51,3
T. Roma 19-6-1986	Caramazza	Dentice (l'Espresso)	Corruzione e favori- tismi	153.085 (6)	1.224.000 (7)	70	81,996	66,9
T. Milano 11-9-1986	Doddoli	Montanelli (Il Giornale)	Incompetenza pro- fessionale	191.813	767.000 (8)	10	11,658	15,1
T. Genova 24-10-1986	Boiso	Dardani Soc. Giorn. Pol. (Corriere Mercan- tile)	Violenza carnale	25.744 (9)	102.000 (5)	10	11,593	113,6
T. Roma 7-11-1986	6 Magistrati della Procura di Roma	La Discussione Magnaschi	Legami con organiz- zazioni eversive	47.500 (4)	190.000 (5)	10 per ciascun attore	11,550	60,5
T. Roma 19-11-1986	Vilardi	La Repubblica Scalfari Vernice	Discredito professio- nale	320.462	1.730.000 (10)	30	34,650	20

Segue: TABELLA 1

T. Roma 17-4-1987	Valsania	La Repubblica Scalfari Mastrogiacomo	Reati comuni di vario genere	288.965	1.560.000	25	28,324	18,1
T. Roma 17-4-1987	Valsania	L'Espresso e altri	Reati comuni di vario genere	308.784	2.768.000	25	28,324	10,2
T. Milano 8-6-1987	Sindona	Rognoni Mondadori (Panorama)	Complicità in omi- cidio	367.829	2.900.000	80	89,981	31
T. Roma 5-10-1987	Dragotto	La Repubblica Scalfari Scottoni	Legami con organiz- zazioni eversive	191.624	1.068.000	30	33,026	30,9
T. Roma 6-4-1988	Cosci	RCS (Corriere della Sera - ediz. romana)	Traffico stupefa- centi	28.707 (11)	142.000 (10)	20	21,578	151,9
T. Roma 3-5-1988	Craxi	La Repubblica Scalfari	Corruzione e furto	664.537	3.161.000	175	188,321	59,5
T. Roma 12-10-1988	Dova Della Valle	La Repubblica Scalfari Malatesta	Falsificazione opere d'arte	320.462	1.730.000 (10)	40 20	42,062 21,031	24,3 12,1
T. Roma 24-1-1989	Merlin	La Repubblica Scalfari Bianchin	Reato urbanistico	176.433	986.000 (12)	25	25,787	26,1
T. Roma 14-7-1989	Gunnella	La Repubblica Scalfari Mafai	Contiguità a mafia	664.537	3.161.000	25	25	7,9

LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA REPUTAZIONE

DIR·INF·1989

833

¹ Mancano i dati ISEGI 1981. Il dato è calcolato sulla base dell'indice lettura relativo al 1980.

² Dato di diffusione fornito dall'editore.

³ Dato calcolato sulla base di un indice di cinque lettori per copia diffusa.

⁴ Tiratura.

⁵ Mancano i dati ISEGI. Dato calcolato sulla base di un indice di quattro lettori per copia tirata.

⁶ Dato riportato in Appendice a G. FUSAROLI, *Giornali in Italia*, Parma, 1974, e tratti dalla pubblicazione periodica « Dati e tariffe pubblicitarie ».

⁷ Dato calcolato sulla base di un indice di 8 lettori per copia diffusa.

⁸ Mancano i dati ISEGI; l'indice di lettura 4 è tratto dal primo confronto omogeneo fra ADS e ISEGI (1983).


⁹ Dato relativo alla tiratura 1976 fornito da « Carta della diffusione quotidiani » pubblicata dal « Sole-24 Ore ».

¹⁰ Mancano i dati ISEGI 1984. Il dato è calcolato sulla base dell'indice di lettura relativo al 1983.


¹¹ Dato relativo alla diffusione del « Corriere della Sera » nel Lazio.

¹² Mancano i dati 1979. Il dato è calcolato sulla base dell'indice lettura relativo al 1980.

TABELLA 2
RAPPORTO RISARCIMENTO/LETTORI



LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA REPUTAZIONE

TABELLA 3
NUMERO LETTORI

3. UN SISTEMA « TABELLARE » ANCHE PER LA REPUTAZIONE?

Questo stato di cose richiama naturalmente le risalenti discussioni in tema di liquidazione del danno alla persona; e da quel dibattito ha preso le mosse la ricerca di criteri più uniformi che si è concretizzata nel sistema c.d. tabellare il quale, pur se vituperato per le sue non marginali storture, costituisce un indubbio progresso rispetto alla situa-

zione preesistente. Un sistema tabellare anche per la reputazione dunque? La proposta è da considerare con cautela. È di tutta evidenza la differenza fra le lesioni alla integrità fisica, che lasciano tracce accertabili, misurabili e prevedibili, e quelle all'integrità psichica (senso del proprio valore morale e sociale = onore) e al rapporto di conoscenza/stima di un soggetto con la comunità nella quale vive (reputazione). Per di più la ricchezza delle statistiche (e studi) medico-legali consentono di stabilire con ragionevole certezza l'*id quod plerumque accidit*. Per le lesioni provocate dai *mass media* siamo ancora, invece, ai primordi.

Queste avvertenze non devono però far ignorare alcuni elementi fattuali sui quali è possibile iniziare a costruire un abbozzo di sistema. Non per le lesioni dell'onore ove la particolare sensibilità del soggetto offeso appare difficilmente accertabile con parametri obiettivi (potrebbe supplire una consulenza psicocaratteriale; ma anche a giungere a distinguere fra soggetti « sensibili » e soggetti « indifferenti » è poi opportuno penalizzare i « forti d'animo »?). Diverso è il discorso per la reputazione: qui vi sono almeno tre parametri che non possono in alcun modo essere trascurati e che sono facilmente individuabili:

- 1) la diffusione dell'addebito;
- 2) il rilievo dato all'addebito;
- 3) la gravità dell'addebito.

Il primo parametro è ricavabile con facilità dalle pubblicazioni specializzate che periodicamente riportano i dati sulla diffusione dei *mass media*.

Per quanto riguarda la diffusione in senso proprio (cosa diversa dalla tiratura, e che comprende le copie vendute, spedite in abbonamento o in omaggio) vi è un istituto apposito l'ADS (Accertamento Diffusione Stampa) sui cui dati si fonda in gran parte la determinazione delle tariffe pubblicitarie. Per la televisione, invece, opera il ben noto Auditel, i cui dati di maggiore rilievo addirittura vengono quotidianamente riportati su taluni giornali.

La diffusione della stampa non rappresenta però in maniera completa l'area di penetrazione di una determinata pubblicazione (e quindi delle notizie ivi riportate); si sa che una copia non viene letta dal solo acquirente o abbonato ma da più persone (in famiglia, sul lavoro, al bar, dal parrucchiere).

Occorre quindi considerare il c.d. indice di lettura, cioè il rapporto fra ciascuna copia e numero medio dei suoi lettori. Questo altro dato è oggetto di periodici accertamenti da parte dell'ISEGI per i quotidiani e dall'ISPI per i periodici (entrambi istituti di promanazione della FIEG, la Federazione editori giornali). Per quasi ogni notizia è dunque possibile sapere quante persone sono entrate in contatto con essa.

Ovviamente la possibilità che effettivamente i potenziali lettori siano stati recettori del messaggio lesivo dipende dal rilievo che ad esso è stato dato. La ampiezza tipografica (per la stampa) o tempo-

rale (per la televisione) è certamente un criterio essenziale; ma vanno considerati anche ulteriori elementi. La collocazione della notizia: la prima pagina o la copertina amplificano al massimo l'addebito; ma anche la posizione sulla pagina (sostanzialmente la distinzione può farsi fra l'alto e il basso); la presenza della foto del soggetto leso; l'uso di accorgimenti tipografici come i riquadri o il colore. Accanto a questi aspetti per così dire tecnici, vanno considerati altri, intrinseci all'articolo ed al suo genere: si può andare da una semplice cronaca ad un'intervista, una inchiesta, un corsivo, un editoriale, tutte forme, quest'ultime, che accentuano il rilievo ed attirano maggiormente l'attenzione del lettore e ne fissano il ricordo.

Se i primi due parametri (diffusione e rilievo) attengono alla perimetrazione sociale degli effetti negativi dell'addebito, il terzo (gravità) influisce sulla profondità dell'incisione nel rapporto di conoscenza/giudizio che gli altri hanno del soggetto e costituisce l'indice di disistima creato nella collettività. Per accertarlo sono utilizzabili alcuni criteri: uno generale che potrebbe collegarsi alla struttura del codice penale (reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, ecc.) seguendo anche i massimi edittali: così l'accusa di omicidio sarà più grave di quella di lesioni, il furto più grave del danneggiamento; un altro, specifico, rapportato alla qualifica del soggetto leso e ai comportamenti, pur non criminali, ritenuti altamente disonorevoli all'interno della comunità di soggetti con le medesime qualità: si pensi all'accusa di libertinaggio rivolta ad un ecclesiastico, di uso di farmaci rivolta ad un atleta ecc.

La gravità può essere accentuata dalla forma con cui l'addebito è propalato: si rinvencono aspetti simili a quelli che si sono visti per accertare il rilievo: indubbiamente il maggior impatto si ha quando la persona lesa è il soggetto principale dell'articolo contestato e quando quest'ultimo assume una certa veste apparentemente obiettiva (« inchiesta », « scheda », « ritratto ») oppure si presenta come « rivelatore » di circostanze ignote (i « retroscena » « la verità ») accompagnato da aggettivazione sensazionalistica (profili che sono stati acutamente messi in luce, ai fini dell'accertamento dell'illecito, dalla ben nota Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259).

La gravità può tuttavia essere attenuata se gli addebiti ritenuti falsi si collocano in un contesto veritiero negativo per il soggetto leso.

Cioè quando la falsità attiene ad aspetti meno « gravi » di quelli veri: in questo caso l'indice assume la forma di una parabola ascendente in cui le accuse « minori » si collocano nella parte superiore ed accrescono di poco (o comunque non proporzionalmente) la disistima che già si è creata. Il parallelo appare evidente con i casi di concorso di colpa del danneggiato.

4. LA FORMULA $D = f(LRG)$.

Volendo esprimere quanto si è detto con una formula si potrà affermare che il danno liquidato (D) è funzione di tre variabili: lettori (L), rilievo (R), gravità (G). Cioè $D = f(LRG)$.

Mentre L è un numero reale desunto da quelle fonti che si sono viste, R e G sono dei coefficienti convenzionali. Poiché R, in buona sostanza influenza l'effettivo numero dei percettori della notizia, esso può essere espresso da una scala da 0.1 a 1, in cui ogni punto decimale corrisponde ad un diverso e crescente rilievo dell'articolo. Sicché in un giornale con un milione di lettori il trafiletto, al quale si attribuirà indice 0.1, sarà in effetti letto da 100.000 persone (1.000.000 x 0.1). Per semplificazione, potrebbe tuttavia essere opportuno determinare solo cinque scaglioni (0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1).

Quando il rilievo è massimo il numero dei percettori dell'addebito coincide con il numero dei lettori o degli spettatori.

A seconda del mezzo occorrerà collocare negli scaglioni fattispecie diverse: per i giornali, ad esempio, il coefficiente 1 potrebbe essere attribuito alle notizie di prima pagina; quello 0.8 alle prime pagine interne; 0.6 agli articoli di risalto nelle altre pagine interne; 0.4 alle notizie che occupano un posto modesto nelle pagine interne; 0.2 ai « trafiletti ».

Per i settimanali i criteri saranno diversi e dovranno considerare i vari accorgimenti di impaginazione, fermo restando che il coefficiente massimo sarà attribuito alle notizie comparse in copertina.

Per la gravità si potrebbero indicare dei coefficienti simili a quelli utilizzati per calcolare l'invalidità della persona fisica, espressi dunque in punti percentuali. L'addebito che « uccide » la reputazione del soggetto e gli impedisce di riconquistarsela sarà valutata come « invalidità » totale al 100%; quelli meno gravi si collocheranno su percentuali inferiori. Con l'arricchirsi della casistica non dovrebbe essere difficile attribuire valori uniformi a lesioni simili.

Quando si è proceduto a fissare L, R e G si è fatto, però, solo un primo passo. Si potrà dire che Tizio è stato più leso di Caio e quindi merita un risarcimento superiore o che Sempronio è stato meno leso di Mevio e quindi ne merita uno inferiore, ma mancherà ancora una quantificazione che trasformi i parametri in una obbligazione monetaria liquida. Occorre dunque individuare un ulteriore parametro fisso, che funga da moltiplicatore per la funzione sopra riportata.

5. TRE CRITERI: A) IL TRIPLO DELLA PENSIONE SOCIALE;
B) IL PREZZO DEL MEZZO DI DIFFUSIONE DELL'ADDEBITO;
C) IL COSTO DELL'INSERZIONE PUBBLICITARIA.

Verrebbe da pensare ad un criterio solitamente utilizzato per la determinazione del danno alla persona e recepito dall'art. 4 della

legge 39/1977 sulla RCA ovvero sia il triplo della pensione sociale, capitalizzato in relazione all'età del soggetto leso.

Per rendere utilizzabile la formula, ben nota ai pratici della responsabilità civile automobilistica, sarebbe tuttavia necessario esprimere l'intera funzione in termini percentuali: cioè LRG al suo valore massimo dovrebbe equivalere a 100. R e G sono già espressi in valori convenzionali e compresi fra un massimo e un minimo e quindi possono essere facilmente espressi con una media (ad esempio $R = 0.6$; $G = 80\%$; media = 0.7 oppure 70%). L è invece un dato reale: i percettori di un addebito possono essere, in ipotesi, una sola persona come dieci milioni. Si potrebbe porre in rapporto il numero effettivo di lettori con l'intera collettività nazionale, intesa come insieme dei soggetti che in vario modo vengono raggiunti dall'informazione e che approssimativamente si indica in 50 milioni. Una notizia che raggiunge due milioni di persone equivarrebbe al 4% del pubblico. Per esemplificare: l'addebito falso di aver commesso un grave delitto (indice $G = 80\%$), pubblicato in prima pagina (indice $R = 1$), da un giornale che è letto da un milione di persone (indice $L = 2\%$) porterebbe, applicando la formula LRG, alla seguente operazione: $0.02 \times 1 \times 0.8 = 0.016$, cioè 1.6%.

Ci si avvede subito dell'inadeguatezza del risultato moltiplicando tale percentuale di lesione per il triplo della pensione sociale e capitalizzando la somma in funzione dell'età del soggetto leso.

La somma liquidata sarebbe irrisoria ed equivarrebbe ad una microinvalidità fisica del più basso livello. La ragione di ciò risiede nella circostanza che se è vero che la disistima è tanto più grave quanto maggiore è il numero dei percettori, il rapporto fra lettori e gravità non è proporzionale ma graficamente può essere rappresentata da una curva parabolica ascendente fortemente schiacciata al vertice. Nel senso che, ad esempio, i primi due milioni di lettori « valgono » molto di più degli ultimi due che vanno dai 48 ai 50 milioni. Occorre peraltro tenere conto anche della qualità di coloro che ricevono la notizia: la recensione ingiuriosa ad un poeta contemporaneo pubblicata su una rivista destinata agli ingegneri o agli esercenti locali pubblici quand'anche fosse estremamente diffusa lederebbe meno che se indirizzata in poche centinaia di copie ai critici letterari e ai direttori delle case editrici.

Per ovviare a tale inconveniente si potrebbero individuare taluni correttivi, quali ad esempio riportare la diffusione non all'universo della collettività nazionale, bensì all'insieme dei lettori o ascoltatori del singolo mezzo (quotidiani, settimanali, telegiornali, ecc.) (ma il risultato finale non cambierebbe molto); oppure alla media dei lettori o ascoltatori del singolo mezzo (ma allora l'addebito rivolto sul più grande giornale equivarrebbe a quello riportato su quello medio).

Insomma, pur se l'equivalenza fra invalidità fisica totale e « morte civile » provocata dalla lesione della reputazione presenta una indubbia attrattiva (salvo chiedersi se debba adottarsi un parametro unico per tutti i soggetti consistente nella cifra convenzionale del tri-

plo della pensione sociale), non è facile individuare dei criteri obiettivi ai quali rapportare adeguatamente la lesione.

Un secondo criterio potrebbe individuarsi nel rapportare la somma da liquidare al prezzo del mezzo diffusore: posto a L. 1.000 il costo di un giornale e calcolando in un quarto di tale cifra (L. 250) il profitto medio per ogni lettore (le spese di stampa e distribuzione vengono largamente compensate dagli introiti pubblicitari) il danno arrecato da un giornale con 1.000.000 di lettori (L), per una notizia collocata con risalto nelle prime pagine ($R = 0.8$) di grado abbastanza elevato ($G = 0.6$) equivarrebbe a L. 120.000.000 ($250 \times L \times R \times G$). Lo svantaggio del criterio risiede nella circostanza che il prezzo costituisce un parametro molto discrezionale: per i quotidiani esso è imposto per legge, per i periodici esso è in funzione di diversi elementi quali la diffusione (un giornale molto diffuso può permettersi un prezzo « popolare »), i destinatari, il rapporto fra introiti da vendite e introiti da pubblicità. Comunque esso può applicarsi solo ai mezzi stampati e non alla televisione.

Un terzo criterio, che appare più razionale, è collegato alle tariffe pubblicitarie. Si sa che queste ultime sono dipendenti essenzialmente dal numero di lettori o ascoltatori, dalla loro qualità, dalla ampiezza e dalla collocazione del messaggio. Quindi una tariffa pubblicitaria finisce per essere comprensiva degli indici L e R. Si faccia l'esempio di un quotidiano che pratica una tariffa pubblicitaria di L. 1.000.000 a « modulo » (cioè uno spazio della larghezza di una colonna e di altezza variabile fra i 5 e 10 cm.). Tale tariffa varia in più o in meno a seconda che la sua collocazione sia prestabilita o casuale. Poniamo che l'addebito formi l'oggetto di un articolo della dimensione di 5 moduli e la gravità sia notevole ($G = 0.7$).

La liquidazione avverrebbe con la seguente operazione: $L. 1.000.000 \times 5 \text{ moduli} \times 0,7 = L. 3.500.000$. Il risultato andrebbe capitalizzato (considerata la permanenza degli effetti lesivi) secondo le note tabelle e quindi posto che il soggetto leso abbia 50 anni (indice = 13,792) il risultato è di circa 48 milioni.

Fra i molti ipotizzabili, quest'ultimo è apparso a chi scrive il più attendibile anche se ovviamente necessita di affinamenti e soprattutto di vaglio critico.

Quel che è certo è che si vogliono evitare le macroscopiche ed inspiegabili difformità evidenziate dalle tabelle occorre offrire ai giudici qualcosa di più che non contrapposti inviti ad essere di « manica larga », oppure ad essere « prudenti ».

Vale solo la pena di osservare, per concludere, che una razionale determinazione degli importi risarcitori favorirebbe lo sviluppo di una corretta politica assicurativa che premierebbe il giornalismo serio e inciderebbe in maniera non indifferente sugli utili delle imprese editoriali più propense allo scandalismo denigratorio.